



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO

ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha ad oggetto l'individuazione di una agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di "somministrazione di lavoro" delle figure professionali i cui profili sono di seguito indicati, con inquadramenti riferiti al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso l'amministrazione.

CATEGORIA	LIVELLO INQUADRAMENTO	C.C.N.L.
B	B1	Regione-Autonomie Locali
B	B3	Regioni-Autonomie Locali
C	C1	Regione-Autonomie Locali
D	D1	Regione-Autonomie Locali
D	D3	Regioni-Autonomie Locali

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

ART. 2 – IMPORTO E DURATA

L'importo presunto dell'appalto ammonta ad € **95.000,00** di cui € *11.000,00* riferito al margine di intermediazione da riconoscere all'agenzia al netto di IVA. Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste; fermo restando che l'amministrazione, nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per l'intero importo sopra indicato, con un'oscillazione del 20%.

L'appalto avrà decorrenza dal 22 dicembre 2009 ed avrà validità fino al 22 dicembre 2012. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Essa si impegna inoltre a fornire all'amministrazione, dietro richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dalla ditta. Sono a carico dell'agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dalla normativa vigente.

ART. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

1. l'amministrazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro mediante apposita richiesta scritta a firma del responsabile, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari;
2. l'amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di impiego con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
 - a. descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
 - b. modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - c. sede e orario di lavoro;
 - d. dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'amministrazione inquadrati nel medesimo profilo;
3. i prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente Ccnl, ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
4. l'attività del lavoratore presso l'amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;
5. l'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'amministrazione; fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1;
6. il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente Ccnl ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
7. la contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione;
8. la contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura;
9. eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'amministrazione;
10. l'agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'amministrazione appaltante;
11. l'amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
12. il personale richiesto dall'amministrazione dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento;
13. il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo;
14. il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvivenza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

ART. 5 - PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITA' DEI PAGAMENTI

Il prezzo indicato in offerta dall'agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Esso è costituito dalla tariffa oraria prevista dal vigente CCNL, dai ratei ferie, festività, riduzioni orario, 13° mensilità, quota TFR, dagli oneri riflessi e dal margine di intermediazione. Deve intendersi a corpo, omnicomprendivo e forfetario e, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fermo restando l'eventuale adeguamento da rinnovi contrattuali.

Il margine di intermediazione potrà invece essere opportunamente valorizzato in termini assoluti, dall'inizio del secondo anno contrattuale e sottoposto a revisione a norma dell'art. 115, del decreto legislativo n. 163/2006.

L'amministrazione si obbliga a corrispondere all'agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'offerta, oltre Iva sulla parte imponibile.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, l'amministrazione appaltante, in persona del responsabile competente, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà successivamente trasmessa all'agenzia.

L'amministrazione corrisponderà all'agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

L'agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta dell'amministrazione.

In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'amministrazione appaltante provvederà al pagamento del servizio entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, che l'agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

ART. 6 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l'agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino all'interruzione di tale rapporto.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 5 giorni o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari.

La mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione si impegna a comunicare all'agenzia gli estremi del Ccnl da applicare ed i relativi trattamenti retribuiti e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l'amministrazione ne darà comunicazione scritta all'agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

L'amministrazione, in caso di inadempienze dell'agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dell'agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'amministrazione, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'agenzia, anche su segnalazione dell'amministrazione, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

L'agenzia aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta scritta, una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.

Qualora l'amministrazione escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'amministrazione.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

L'agenzia aggiudicataria dovrà inoltre presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi, per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro.

ART. 11- CONTRATTO D'APPALTO

La stipulazione del contratto di appalto con l'agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, l'amministrazione ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'amministrazione mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione appaltante, ai sensi del precedente articolo 10.

In caso di risoluzione l'amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

ART. 13 – RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

Il recesso dal contratto da parte dell'agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 14 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

La ditta aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'amministrazione rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla Legge del 12 marzo 1999 n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del Codice Civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al decreto legislativo n. 276 del 2003.

ART. 15 – DIVIETO DI SUBAPPALTO e/o CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 16 – AVVALIMENTO

E' esclusa l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Il foro competente è quello di Bergamo.

ART. 18 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.